

Diritto all'oblio

Quello che il diritto non dice. Internet e oblio

di Francesco Di Ciommo (*)

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, nel caso passato agli onori delle cronache come "Google Spain", è da mesi al centro di un serrato dibattito mondiale che non riguarda solo il problema della tutela dei diritti della personalità in Internet (in specie, *privacy* ed oblio), ma coinvolge questioni ancora più fondamentali (perché di impatto generale) che vanno dal controllo sui contenuti della grande Rete ai limiti alla libertà di informazione *on-line*. Sennonché, le conclusioni a cui perviene la citata sentenza non risultano convincenti laddove si impone ai motori di ricerca di deindicizzare (e cioè non considerare nell'ambito delle ricerche avviate dagli utenti) i contenuti considerati lesivi del diritto all'oblio degli interessati; ed infatti, non a caso, esse appaiono in contrasto con la giurisprudenza sul punto della Cassazione italiana e della CEDU. Il rischio maggiore di una tale soluzione, a prescindere dalla sua sostanziale inefficacia pratica dovuta al fatto che il principio vincola gli operatori solo all'interno dei confini europei, consiste nell'attribuire a soggetti privati - quali sono, per l'appunto, i *provider* che esercitano i motori di ricerca - il potere di decidere quali contenuti della Rete rendere rintracciabili agli utenti e quali invece sostanzialmente nascondere, o meglio nel legittimare, sul piano giuridico, l'esercizio, più o meno arbitrario, di un potere che, di fatto, detti *provider* hanno già. Sullo sfondo, e tutto intorno, la profonda crisi del diritto rispetto alle nuove tecnologie.

C'era una volta il diritto all'oblio

C'era una volta il diritto all'oblio. E cioè il diritto soggettivo, di matrice giurisprudenziale (1), emerso (non solo in Italia) a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, a che una notizia - relativa al titolare di tale diritto ed in qualche modo, benché vera e confezionata in modo appropriato, lesiva per la sua immagine o per altri suoi interessi

protetti (2) - non sia resa oggetto di attenzione da parte dei *mass media* (3), e dunque non sia (ri)proposta all'opinione pubblica, dopo un certo lasso di tempo dalla sua prima diffusione o dall'accadimento del fatto a cui la notizia si riferisce. Ciò, sempre che non sussista (o possa sussistere) ancora, nella comunità di riferimento, un interesse diffuso attuale per la notizia in questione, giacché in tal caso -

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Come noto, pur in difetto di una chiara affermazione legislativa, la giurisprudenza italiana ha da tempo affermato che il nostro ordinamento riconosce il diritto soggettivo all'oblio. Cfr. in particolare, Cass. civile, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834, con nota di P. Laghezza, ma v. anche Cass., 18 ottobre 1984 n. 5259, in *Giur. it.*, 1985, 762; Trib. Roma, 15 maggio 1995, in *Dir. inf. e informatica*, 1996, 427; e Trib. Roma, ord. 20/27 novembre 1996, in *Dir. aut.*, 1997, 372. Recentemente anche la Cassazione penale, V sezione, con la sentenza del 24 novembre 2009, n. 45051 (*ex multis*, in *Studium Iuris*, 2010, n. 5, 577, con nota di C. Castaldello; in *Critica del dir.*, 2008, 236, con nota di A. Cerri; in *Riv. pen.*, con nota di P. Palermo; in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1067, con nota di Peron), richiamando e dichiarando di condividere il precedente giurisprudenziale rappresentato dalla citata sentenza n. 3679 del 1998 della terza sezione civile, ha manifestato una volontà orientata al riconoscimento del diritto all'oblio, ma ha ricondotto la tutela dello stesso nell'alveo del diritto alla riservatezza e dell'onore, e dunque sembra essersi distinta dall'orientamento che attribuisce natura giuridica autonoma al diritto in esame. In realtà, secondo il Garante Privacy, (cfr. la decisione del 7 lu-

glio 2005) il diritto all'oblio trova un suo fondamento nell'art. 11, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice della Privacy), ai sensi del quale i dati personali oggetto di trattamento devono essere «conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

(2) Problematica si è rivelata negli anni l'individuazione del soggetto legittimato ad invocare la tutela del diritto all'oblio. Infatti, mentre è scontato che tale legittimazione spetti al protagonista in negativo della vicenda oggetto di cronaca, si avanzano dubbi sull'analogia legittimazione in capo alla eventuale vittima o ai congiunti di questa. Sennonché, la rievocazione di un fatto a distanza di tempo può arrecare danni sia all'autore dello stesso sia a chi tale fatto eventualmente lo abbia subito, sicché non si rinvengono fondate ragioni per negare l'esistenza del diritto all'oblio anche in capo alla vittima ed ai suoi congiunti.

(3) Le vicende pretorie più note hanno riguardato negli scorsi decenni la stampa e negli ultimissimi lustri principalmente Internet, ma in teoria la questione si pone anche per radio, televisione e qualunque altro mezzo di informazione.

si è ritenuto sin qui - il diritto all'informazione (inteso nella sua complessità, e dunque sia come diritto ad informare che ad informarsi e essere informati) prevarrebbe sul diritto individuale all'oblio (4). Si tratta(va), come evidente, di un tipico prodotto giuridico della "società dell'informazione" (5), e cioè di un diritto emerso, per l'appunto, allorché l'uomo occidentale - sul finire del secolo che ha visto, tra l'altro, l'affermazione prima dei giornali a stampa, poi della radio e della televisione, e quindi di Internet - scopriva come anche una notizia vera, e diffusa originariamente in modo corretto dai *mass media*, può nel tempo arrecare disagio all'interessato in quanto l'immagine di ogni consociato è oggi il risultato, non tanto di ciò che egli è e fa, ma di come egli appare agli altri attraverso il filtro costituito proprio dai *mass media*, e quindi, in estrema sintesi, di come i mezzi di informazione parlano di lui (6). Un diritto, quello in parola, che mira(va) a completare la gamma di quel novero di diritti soggettivi di nuovo conio - definiti diritti della personalità (7) - i quali, sconosciuti sino alla fine del XIX secolo, presero piede nel secolo successivo proprio in ragione del bisogno avvertito dall'uomo contemporaneo di tutelare la propria immagine, il proprio onore e la

propria reputazione, così come la riservatezza, la *privacy*, l'identità personale, il diritto morale d'autore e, per l'appunto, l'oblio, rispetto ad una realtà in cui l'informazione aveva preso, via via, sempre più piede, sino a condizionare i comportamenti umani, i valori di riferimento, e persino, ovviamente, le scelte individuali e collettive (8).

In particolare, e come anticipato, con l'affermazione del diritto all'oblio si riconosce(va) ad ogni consociato il potere di ottenere che, salvo eccezioni (9), accadimenti relativi alla sua vita passata, non più di interesse pubblico, fossero dimenticati, e cioè non fossero riproposti, a distanza di tempo, dai *mass media* all'attenzione generale dei fruitori dei giornali a stampa, così come dei programmi televisivi o radiofonici. Fermo restando che, nel caso di notizie false, o in altro modo diffamanti o comunque lesive, non si pone(va) propriamente un problema di oblio, quanto di tutela degli altri diritti della personalità, quali per l'appunto il diritto all'identità personale o alla reputazione o all'onore.

In una prospettiva solo parzialmente diversa, la stessa situazione può essere descritta in altri termini, osservando che l'affermazione pretoria del diritto in parola mira(va) ad evitare che gli operatori

(4) Vi sono fatti talmente gravi che l'interesse pubblico alla loro riproposizione da parte dei *mass media* non viene mai meno. È il caso, ovviamente, dei crimini contro l'umanità, per i quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all'oblio sarebbe addirittura diseducativo; ma anche di alti accadimenti che vengono riproposti proprio perché non vengano dimenticati in quanto hanno inciso significativamente sul corso della storia o perché riguardano persone particolarmente esposte sul piano sociale (ad esempio politici o uomini delle istituzioni), rispetto alle quali dunque l'opinione pubblica mantiene un interesse attuale di piena conoscenza. Può, inoltre, accadere che, a distanza di tempo, sorga un interesse pubblico alla riproposizione di una data notizia ad esempio perché viene commesso un fatto simile, ovvero perché protagonista della vicenda è qualcuno che, essendo stato condannato per un certo reato anni prima, viene indagato per un altro reato analogo.

(5) Questa la formula con cui il legislatore europeo e molti legislatori nazionali, tra cui quello italiano, individuano il complesso di attività che vengono svolte in Internet. In proposito, giova rinviare alla direttiva 2000/31/CE «relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno», attuata in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70.

(6) Nella letteratura italiana, sul diritto all'oblio, tra gli altri, v. G.E. Vigevani, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in questa *Rivista*, 2014, 731; G. Marchetti, *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in AA.VV., in *Da Internet ai social network*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013, 71; F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; L. De Grazia, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Riv. dell'Assoc. Italiana dei cost.*, 2013, 4, 1; F. Di Ciommo - R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in questa *Rivista*, 2012, 701; G. Citarella, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica "atipica"*,

in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 1155; L. Ferola, *Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul Web. L'esperienza applicativa italiana*, in *Dir. inf.*, 2012, 1001; F. Mangano, *Diritto all'oblio*, in *Giur. merito*, 2012, 2621; G. Finocchiaro, *L'identità personale su Internet*, *ibid.*, 388; Id., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, *id.*, 2010, 392; M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; S. Niger, *Il diritto all'oblio*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2007, 59; S. Morelli, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir. agg.* VI, Milano, 2002; L. Rattin, *Il diritto all'oblio*, in *Arch. civ.*, 2000, 1069; E. Gabrielli (a cura di), *Il diritto all'oblio*. Atti del convegno di studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1999; P. Laghezza, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro it.*, 1998, I, 1835; S. Morelli, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del cd "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.*, 1997, 515; G.B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 801; T. Auletta, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. Alpa - M. Bessone - L. Boneschi - G. Caiazza (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127.

(7) *Ex multis*, anche per i riferimenti dottrinali ivi indicati, sia consentito rinviare a D. Messinetti - F. Di Ciommo, *Diritti della personalità*, in *Diritto civile*, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, 559 ss., in part. 614.

(8) Il presupposto concettuale del diritto all'oblio poggia, per quanto comunemente ritenuto, sul rilievo per cui l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, mentre con il trascorrere del tempo esso si affievolisce fino a scomparire. In sostanza, con il trascorrere del tempo il fatto cesserebbe di essere oggetto di cronaca per riacquisire l'originaria natura di fatto privato. Cfr. Cass. 9 aprile 1998 n. 3679, cit.

(9) Cfr. quanto già esposto nella nota n. 4.

dell'informazione arrechino danno a qualcuno attraverso la (ri)proposizione di una vecchia notizia che non interessa più alla collettività. In ragione di ciò può senz'altro dirsi che il diritto all'oblio funziona(va) come limite al diritto di cronaca e, in quanto tale, contribuisce ad orientare l'esercizio di tal ultimo diritto esclusivamente al fine superiore di realizzare buona informazione nell'interesse della collettività.

Internet e oblio

Lo scenario sin qui sinteticamente delineato è stato sconvolto dall'avvento, e dalla rapidissima espansione, di Internet; nata sul finire dello scorso secolo come rete di connessione tra apparecchi informatici e divenuta, nel breve volgere di pochi lustri, almeno nei Paesi evoluti, una realtà talmente pervasiva da aver rivoluzionato il modo stesso in cui l'uomo del terzo millennio si relaziona con gli altri, con le cose e con se stesso (10).

Il tema è, ormai da anni, all'attenzione degli studiosi attivi in ogni area del sapere.

Comune è la percezione che l'uomo, dopo Internet, non sarà mai più lo stesso, così come la constatazione di essere tutti - cibernetici e non - inevitabilmente immersi in un flusso di informazioni continue, che si alimenta perennemente senza che sia più dato distinguere chi opera per alimentare il flusso e chi invece si limita ad usufruirne (11).

Per quanto di interesse specifico della riflessione qui condotta, al fine di contenere l'esposizione ci si può limitare in questa sede ad osservare che Internet (fruibile oramai non solo dal tradizionale computer da scrivania, ma anche da computer portatili o palmari, *notebook*, *smartphone*, lettori MP3, mobili per la casa o l'ufficio, e macchinari intelligenti che dialogano a distanza con l'uomo e non solo) ha modificato sostanzialmente e radicalmente il mondo dell'informazione ed il rapporto tra informazione, fatti e persone, in quanto, e tra l'altro:

1) oggi non è più realmente possibile distinguere chi fa informazione e chi fruisce di informazioni, giacché in Rete chiunque può immettere, e nor-

malmente immette, informazioni, anche di carattere personale, riguardanti sé o terzi;

2) mentre sino a ieri i consociati si informavano quotidianamente attraverso la lettura dei giornali a stampa o l'ascolto dei giornali televisivi e radiofonici, oggi la maggior parte della gente si informa realmente in tempo reale attraverso la semplice presenza on-line, la quale, di per sé sola, assicura la ricezione continua di informazioni di qualsiasi tipo e specie, attraverso i *social network* a cui si partecipa o, comunque, attraverso stringhe informative assicurate su molteplici siti;

3) oggi è semplicissimo per qualsiasi utente cercare, in vario modo, in Rete informazioni, attuali o non, su qualsiasi circostanza, persona o curiosità, sicché le fonti informative dell'epoca pre-telematica sono sostanzialmente superate, salvo resistere (forse, ma probabilmente ancora per poco) come strumenti di approfondimento, soprattutto se specialistico;

4) mentre in passato l'informazione seguiva flussi standard e, dunque, veniva per lo più (quando non esclusivamente) fornita al pubblico, tramite i *mass media*, da operatori qualificati (in particolare giornalisti), i quali sceglievano se, come e quando far conoscere, o quando riproporre, una certa notizia alla c.d. opinione pubblica, ai tempi di Internet le informazioni sono sempre sulla grande Rete a disposizione di tutti (salvo le limitazioni proprietarie che riguardano alcune banche dati specialistiche), con la conseguenza che ogni utente può in qualsiasi momento entrare in contatto con una data notizia anche datata;

5) Internet non sconta distanze geografiche, confini territoriali o nazionali, barriere fisiche e quant'altro sicché ogni singolo utente può accadere con la stessa facilità, salvo gli ovvi eventuali problemi di lingua, ad informazioni pubblicate in Internet da chiunque, in qualsiasi modo ed in ogni parte del mondo.

Corollario di tali premesse è che oggi Internet costituisce un'immensa banca dati; anzi una immensa banca di banche dati, continuamente arricchite da milioni di informazioni immesse in Rete ogni secondo, a carattere globale, senza soluzione di continuità, da chiunque voglia farlo.

(10) Per ampie e varie riflessioni sul punto si rinvia, anche per le citazioni bibliografiche ivi contenute, a F. Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003; nonché Id., *Evoluzione tecnologica e categorie civilistiche*, in E. Russo (a cura di), *Interpretazione della legge civile e «ragione giuridica»*, Padova, 2003, 141; Id., *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 117; Id., *La responsabilità civile in Internet*, in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), *Parola chiave: informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia*, Milano, 2004, 77; Id., *La responsabilità civile in Internet. Prove tecniche*

dell'anarchia tecnocratica, in *La resp. civ.*, 2006, 548; Id., *Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza: la responsabilità del diritto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 565, nonché in F. Ruscello (a cura di), *Scritti in onore di Davide Messinetti*, Vol. II, Milano, 2009, 257.

(11) In questi termini, nonché per considerazioni ulteriori, sia dato rinviare a Di Ciommo - Pardolesi, *op. cit.* (a riguardo si precisa che il testo riportato tra caporali a pag. 703 di tale opera è tratto dalla sentenza commentata dagli autori e non dall'interessante saggio di Giusella Finocchiaro che nella nota n. 8 viene indicato per un opportuno confronto).

Si tratta di informazioni di ogni genere e contenuto. Da quelle pubblicate da giornalisti professionisti su siti che svolgono espressamente attività informativa, a quelle istituzionali (ad esempio di Ministeri e Università), a quelle commerciali (diffuse principalmente sui siti Internet delle aziende), fino a quelle, e sono la stragrande maggioranza, postate da semplici utenti sui siti più disparati e soprattutto, oggi, tramite i *social-network*, nei quali i *cyber-utilizzatori* inseriscono (normalmente senza porsi alcun problema di *privacy*) notizie, fotografie, comunicazioni e quant'altro, che riguardano loro o altri. L'idea che in questo *mare magnum* sconfinato di informazioni, notizie, dati, immagini, video ecc. - spesso riguardanti persone ben individuate, per lo più carpite e riprodotti on-line nella totale incoscienza degli interessati - sia possibile parlare ancora di oblio, identità, *privacy* e riservatezza, per come si è fatto nella seconda metà del XX secolo, costituisce una pia illusione (12). Destinata a scontrarsi quotidianamente con la più evidente ed elementare realtà contraria.

Un documento, o più in generale un dato, una volta caricato in Internet e reso disponibile ai naviganti, esce, infatti, dalla sfera di esclusiva disponibilità dell'autore ovvero di colui che lo ha riversato *on-line* o, comunque, del sito sorgente, e cioè del primo sito nel quale il dato è apparso, in quanto può essere copiato e, dunque, memorizzato da altri siti e può essere raggiunto e rintracciato tramite i c.d. motori di ricerca, sostanzialmente da qualsiasi altro utente abilitato (13).

Questo significa che un qualsiasi contenuto, una volta pubblicato in Rete, entra sostanzialmente nella (più o meno) libera utilizzabilità di qualunque altro utente, il quale - fatta salva la tenuta dei congegni tecnici utilizzati per proteggere in particolare le opere oggetto di diritto d'autore o i servizi a pagamento - potrà non solo fruirne, ma copiarlo e, a sua volta, riversarlo in un altro angolo della

grande Rete, senza che confini territoriali o nazionali possano influenzare la realizzabilità di tale (spesso assai semplice) operazione.

In definitiva, Internet è non solo una immensa, sconfinata banca dati di informazioni, ma anche un luogo in cui qualsiasi dato, una volta immesso, viene riprodotto tante più volte quanto più interesse, per varie ragioni, suscita tra gli utenti; sicché tale dato alla fine risulterà presente in Rete in diversi siti e in diverse forme contemporaneamente.

E tutto ciò non per un giorno, una settimana o un anno, ma per sempre, o meglio sino a quando dal punto di vista tecnico ciò sarà possibile, e dunque fino a quando la Rete resterà ciò che è oggi.

Sulla base di quanto sin qui accennato, ragionando in termini realistici bisogna, dunque, ammettere che, nell'epoca in cui Internet costituisce il principale strumento informativo ed insieme il luogo che tutti noi frequentiamo quotidianamente anche per più ore al giorno, la diffusione di notizie (anche molto) datate pur in assenza di interesse pubblico rappresenta la regola, e non già l'eccezione passibile di reazione da parte degli interessati intenzionati a tutelare il proprio diritto all'oblio (14).

E ciò non solo in quanto, come evidente, in Rete sostanzialmente è di gran lunga residuale l'ipotesi che qualcuno venga a conoscenza di una informazione perché qualcun altro la propone ad una indefinita pluralità di utenti, essendo, al contrario, normale che l'utente vada alla ricerca dell'informazione che gli interessa o comunque svolga ricerche mirate su una persona o una circostanza; ma anche perché, essendo Internet un mega-archivio di informazioni, chi implementa l'archivio, mettendo così una data notizia a disposizione degli altri utenti, non può certo essere accusato di aver violato il diritto all'oblio di qualcun altro, per il sol fatto che, casomai a distanza di tempo, un utente qualsiasi accederà all'archivio e rinverrà l'informazione (15). In definitiva può dirsi che

(12) In proposito, sia consentito rinviare, *ex ceteris*, a F. Di Ciommo, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. Comandé (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, 3 ss. V. anche, *ex multis*, M. Nisticò - P. Pasaglia (a cura di), *Internet e costituzione*, Torino, 2014; E. Bertolini - V. Lubello - O. Pollicino, *Internet, regole e tutela dei diritti fondamentali*, Roma, 2013; nonché G. De Minico, *Internet, regole e anarchia*, Napoli, 2012; e S. Rodotà, *Una costituzione per Internet?*, in *Politica e diritto*, Milano, 2010.

(13) Un motore di ricerca (in inglese *search engine*) è un sistema automatico che analizza un insieme di dati, spesso da esso stesso raccolti, e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a formule statistico-matematiche che ne indichino il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca. Riguardo al "Web" sono denominati motori di ricerca i siti che offrono il servizio on-line di rinvenimento in

tempo reale dei contenuti di Internet, pubblicati su altri siti, c.d. siti sorgente, che possono soddisfare le esigenze dell'utente, individuati in funzione delle parole che l'utente immette nel motore e dunque usa per svolgere la sua ricerca.

(14) Salvo che ciò avvenga, ad esempio, su un sito informativo (c.d. *content provider*) generico gestito da un operatore qualificato dell'informazione (ad esempio, i siti Internet dei quotidiani tradizionali), il quale inserisca sulla sua *home page* una notizia relativa ad un fatto accorso molto tempo prima e non di attualità. In tal caso la lesione del diritto all'oblio assumerebbe caratteri analoghi a quanto potrebbe osservarsi se la notizia fosse pubblicata su un giornale tradizionale a stampa.

(15) Cfr. S. Vitali, Premessa, in L. Giuva - S. Vitali - I. Zanni Rosiello, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, 2007; nonché Id., *Archivi, memoria, identità*, in AA.VV., *Storia, archivi, amministrazione*,

L'oblio è morto, viva l'oblio!

Ovviamente, in questo contesto una posizione del tutto peculiare, e delicatissima, rivestono i motori di ricerca, i quali consentono all'utente di (in qualche modo) orientarsi nel *mare magnum* della grande Rete ed accedere, peraltro in modo estremamente rapido, alle informazioni che cerca (16).

Più nel dettaglio, può dirsi che attraverso l'utilizzazione del motore prescelto, e dunque in ragione delle parole che utilizza per svolgere la ricerca, l'utente raggiunge la data informazione in quanto questa gli viene indicata, normalmente insieme ad altre, in risposta dal motore di ricerca, il quale a sua volta la recupera, nel mare di informazioni che costituiscono Internet, da un sito sorgente su cui la notizia è già pubblicata, oppure, nel caso in cui la risorsa originale sia irraggiungibile, dalla propria "memoria *cache*" (17).

Infatti, tramite la funzione c.d. "copia *cache*" molti motori di ricerca operanti sul Web mettono a disposizione degli utenti una copia di dati testuali di ogni pagina (di ogni sito Internet) archiviata per quando la risorsa originale sia irraggiungibile. In questo modo, essi finiscono per svolgere una vera e propria attività di memorizzazione di tutti i contenuti della Rete, finalizzata a far sì che Internet non dimentichi nulla, e cioè che nulla possa essere distrutto di ciò che è stato, almeno una volta, messo *on-line* (18).

Il fatto che i motori di ricerca memorizzino tutto ciò che viene pubblicato in Rete (dunque senza svolgere una selezione dei contenuti), e prima ancora che l'opera di riproduzione/memorizzazione possa essere (e venga di fatto) svolta, come detto, diffusamente da chiunque lo voglia, elide in radice la possibilità che qualcuno sia legittimato a lamentare la violazione del suo diritto all'oblio allorquando la singola informazione (indesiderata) sia raggiunta da un utente interessato o, comunque, finisce per riemergere dal mega-archivio.

Dunque, in buona sostanza, può senz'altro affermarsi che il diritto all'oblio in Internet non abbia ragione di essere (19).

Internet ricorda tutto, e in fin dei conti ci è utile anche per questo. Del resto, la qualità di un qualsiasi archivio si misura normalmente anche (quando non principalmente), in ragione della sua completezza e della sua capacità di conservare a lungo le informazioni, oltre che - ovviamente - della facilità di accesso alle stesse.

Ragionando in termini più generali, è dato inoltre osservare che, in un contesto sociale nel quale chiunque (di fatto senza alcuna autorizzazione) - dagli operatori istituzionali, ai privati più disparati - può produrre e conservare una immagine, un video, un audio, anche relativi a terze persone, e può riversare ogni tipo di dato o informazione in Internet, occorre rivedere interamente la categoria

Roma, 2004, 337. Per un'attenta riflessione sui molteplici significati e le ramificate implicazioni del concetto di memoria, spesso contrapposto al concetto di archivio, v. in particolare P. Ricoeur, *La memoria, la storia, l'oblio*, a cura di D. Iannotta, Milano-Cortina, 2000. Sul rapporto tra archivi e memoria esiste oramai una consistente bibliografia, in specie, internazionale: cfr. B.L. Craing, *Selected Themes on the Literature on Memory and Their Pertinence to Archives*, in *The American Archivist*, 45 (2002)2, 276; L. Millar, *Evidence, Memory and Knowledge: The Relationship between Memory and Archives*, Vienna, 2004.

(16) Un motore di ricerca (in inglese *search engine*) è un sistema che analizza un insieme di dati, spesso da esso stesso raccolti, e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a formule statistico-matematiche che ne indicano il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca. Riguardo al "Web" sono denominati motori di ricerca i siti che offrono il servizio on-line di rinvenimento in tempo reale dei contenuti di Internet, pubblicati su altri siti, c.d. siti sorgente, che possono soddisfare le esigenze dell'utente, individuati in funzione delle parole che l'utente immette nel motore e dunque usa per svolgere la sua ricerca. Cfr. P. Sammarco, *Il motore di ricerca, nuovo bene della società dell'informazione: funzionamento, responsabilità e tutela della persona*, in *Dir. inf. e informatica*, 2006, 622.

(17) Sul ruolo svolto dai motori di ricerca di Internet nel trattamento dei dati personali si è a più riprese pronunciato il Garante Privacy italiano, prima con un provvedimento del 10 novembre 2004, intitolato "Reti telematiche e Internet. Motori di ricerca e provvedimenti delle Autorità indipendenti: le misure

necessarie a garantire il c.d. diritto all'oblio", doc. web n. 1116068, e successivamente con una serie di iniziative assunte nei confronti di "Google" di cui è traccia nel *Discorso* tenuto in occasione della presentazione della *Relazione* annuale del 2006. Cfr. anche il "Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca" adottato il 4 aprile 2008 dal "Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali", reperibile sul sito "http://ec.europa.eu/justice_home/fsj-privacy/index_en.htm".

(18) Cfr. V. M. Schonberger, *Delete: the virtue of forgetting in the digital age*, Princeton University Press, USA, 2009, tradotto in italiano per i tipi di Egea: "Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale", Milano, 2010; ma anche E. Hoog, *Memoire Année Zéro*, Parigi, 2009. E prima ancora sempre V.M. Schonberger, con il saggio intitolato *Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing*, in *KSG Working Paper*, Harvard, 2007, nel quale l'autore già proponeva, per ovviare alla impossibilità attuale di cancellare i contenuti di Internet, di utilizzare accorgimenti tecnologici che prevedano la distruzione degli algoritmi decorso un certo lasso di tempo dall'immissione del dato in Rete.

(19) Ciò salvo il caso che la violazione del diritto ad essere dimenticati sia commessa da un sito Internet che sulla propria *home page* proponga ai propri visitatori una notizia non più di interesse pubblico e che questi non avevano ricercato. Ma, come evidente, in tale ipotesi la vicenda è del tutto analoga a quella che si avrebbe nel caso in cui la notizia fosse pubblicata su un giornale a stampa.

del diritto all'oblio, anche rispetto a vicende che si svolgono integralmente off-line.

La qual cosa, per assurdo, può persino prescindere dal fatto che oggi nei *social network*, come già accennato, «centinaia di milioni di persone ogni giorno immettono volontariamente dati personali propri ed altrui, anche molto sensibili, più o meno consapevoli che la memoria di Internet non dimenticherà mai nulla di tali dati, i quali, se anche oggi inseriti in un circuito protetto da credenziali di accesso in qualche modo selettive, potrebbero in futuro divenire, sul piano squisitamente tecnico, e dunque a prescindere dalla liceità giuridica di una tale eventualità, di libera fruizione. E ciò sebbene il titolare degli stessi possa, da un momento all'altro, decidere di non dividerli più con alcuno sulla piattaforma telematica, ovvero sul sito, su cui essi sono stati inizialmente riversati» (20).

Se poi, per l'appunto, si considera che tutto quanto viene (anche solo per una volta e per pochi istanti) caricato in Internet risulta, sostanzialmente, indelebile perché rimane memorizzato senza un termine di scadenza, da qualche parte, nella grande Rete - e resta, quindi, di fatto a disposizione di chiunque, tramite i motori di ricerca (ed eventualmente, qualora le risorse su cui i materiali in questione sono memorizzati facciano parte di un sistema chiuso, le credenziali di accesso) vi acceda più o meno fortuitamente (21) - appare, se possibile, ancor più anacronistico parlare di diritto all'oblio, e cioè diritto a che un fatto che ci riguarda sia dimenticato dai consociati.

Il diritto all'oblio - sarà davvero il caso di ammetterlo - probabilmente è morto (o quanto meno,

versa attualmente in condizioni di salute molto precarie). Paradossale, dunque - se non fosse per quanto si dirà nei paragrafi che seguono - che, proprio da qualche anno a questa parte, e proprio in relazione alla grande Rete, se ne parli così tanto.

La sentenza della CGUE nel caso "González vs. Google Spain"

Il rapporto tra Internet e diritto all'oblio, come noto, è stato al centro di una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa il 13 maggio scorso all'esito del giudizio passato alle cronache mondiali come il caso "González vs. Google Spain" (causa C-131/12, Mario Costeja González e AEPD contro Google Spain e Google Inc.) (22).

La pronuncia in questione affronta, in particolare, la problematica concernente la possibilità, per un consociato che voglia far valere il proprio diritto all'oblio, di chiedere ai motori di ricerca (e, nel caso di specie, il motore di ricerca convenuto era quello attraverso il quale si effettua attualmente nel mondo la stragrande maggioranza delle ricerche in Internet) di non indirizzare gli utenti su una determinata risorsa contenente una certa notizia (*id est*, su determinate pagine Internet). Ed infatti, nell'impossibilità materiale, tanto di evitare che le notizie finiscano in Rete, quanto di ottenere che le stesse dalla Rete siano cancellate, al malcapitato, che voglia provare a tutelare il suo proverbiale diritto ad essere dimenticato, non resta che provare ad imporre ai motori di ricerca di non aiutare i cybernauti a rintracciare la notizia sgradita (23).

La complessa tematica viene indagata, sostanzialmente, in tre diverse prospettive. All'esito del suo

(20) Così già Di Ciommo - Pardolesi, *op. cit.* Giova aggiungere che il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ha, in proposito, recentemente osservato (*I diritti nella "Rete" della Rete. Il caso del diritto d'autore*, Torino, 2011, in part. 17-18) che: «Cresce a dismisura, soprattutto come conseguenza dei *social network*, la possibilità e l'abitudine di diffondere dati altrui senza consenso dell'interessato, aggravata dalla difficoltà di distinguere, in questa nuova dimensione del fenomeno, fra uso personale delle immagini e dei dati altrui, legato all'ambito della piccola comunità chiusa di amici, e quelle che appaiono essere invece vere e proprie forme di diffusione generalizzata perché messe in rete senza alcuna restrizione né protezione e senza nessuna consapevolezza di chi possa venirne a conoscenza». Ed inoltre (p. 17) che: «È emerso con sempre maggiore evidenza che non bastano più le regole della protezione dei dati personali, che vietano ogni tracciamento senza esplicito consenso informato dell'interessato, per proteggere gli utenti da qualunque forma di controllo indebito: sia questo finalizzato soltanto alla profilazione a fini commerciali o a forme di controllo più autoritarie ed invasive».

(21) Il 20 novembre 2012 la ENISA, European Network and Information Security Agency, ha pubblicato uno studio intitolato

«The right to be forgotten - between expectations and practice» (lo studio è disponibile alla pagina Internet "file:///C:/Users/Client%205/Downloads/The%20right%20to%20be%20forgotten%20-%20between%20expectations%20and%20practice.pdf", consultata il 4 agosto 2014), nel quale, tra l'altro, si evidenzia come sia tecnicamente pressoché impossibile, allo stato, ottenere con certezza la cancellazione definitiva di un qualsiasi contenuto pubblicato in Internet.

(22) La sentenza è stata commentata in Italia da molti autori. *Ex ceteris*, v. A. Palmieri - R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, Quaderno n. 1, 27 maggio, 2014, disponibile alla pagina Internet "<http://www.foroitaliano.it/wp-content/uploads/2014/05/quaderno-n-1.pdf>", visitata il 20 luglio 2014.

(23) È la stessa sentenza della CGUE, al paragrafo n. 19, a ricordare che il giudice del rinvio pregiudiziale (e cioè l'Audencia Nacional spagnola) aveva espressamente affermato che il *thema decidendum* del giudizio era costituito dall'interrogativo circa l'esistenza e la natura di eventuali obblighi a carico dei «gestori di motori di ricerca per la tutela dei dati personali delle persone interessate, le quali non desiderino che alcune informazioni, pubblicate sui siti Web di terzi e contenenti loro dati

ragionamento la Corte perviene (tra l'altro, ribaltando le conclusioni dello stesso Avvocato Generale depositate nel giugno scorso) a soluzioni comunemente ritenute talmente innovative da aver scatenato un dibattito mondiale sul diritto all'oblio in Internet e sul ruolo dei motori di ricerca, ed in particolare di Google (24).

La prima prospettiva concerne direttamente il tema del trattamento dei dati personali.

La convenuta Google in giudizio ha sostenuto che, indicizzando in modo automatico e pubblicando in ordine di "successo" i link pubblicati sul Web (nel caso specifico, riguardanti le vicissitudini occorse all'avvocato spagnolo González), essa non compie alcuna attività che possa essere qualificata di «trattamento», ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy, ma solo una «indicizzazione automatica» con memorizzazione e messa a disposizione del pubblico.

Ed inoltre che «anche supponendo che tale attività debba essere qualificata come "trattamento di dati", il gestore di un motore di ricerca non può essere considerato come "responsabile" di tale trattamento, dal momento che egli non ha conoscenza dei dati in questione e non esercita alcun controllo su di essi». In sostanza, Google ha affermato in giudizio di essere un fornitore di servizi della società dell'informazione "neutrale" rispetto ai contenuti indicizzati, che sono e restano memorizzati nel sito c.d. "sorgente" (25).

La Corte non ha condiviso tale impostazione ed anzi, a riguardo, richiamando anche alcuni suoi precedenti (per il vero solo parzialmente in termini) (26), ha dichiarato che «l'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubbli-

cate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come "trattamento di dati personali", ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il "responsabile" del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra» (paragrafo n. 41 della sentenza in parola).

La seconda prospettiva indagata dai giudici di Lussemburgo riguarda l'applicabilità della normativa spagnola, e dunque europea, ad una azienda con sede legale negli Stati Uniti, quale appunto è Google. In proposito, la Corte afferma con decisione che «l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro» (paragrafo n. 60).

La terza, ed ultima, prospettiva riguarda precipuamente il tema dell'obbligo di intervento a tutela del diritto all'oblio che la Corte riconosce all'utente che abbia ragione di chiedere che un certo contenuto, che lo pregiudica, non sia reso più fruibile on-line.

A tal riguardo la sentenza dichiara di poter risolvere il conflitto tra i diversi interessi in gioco solo in ragione di un attento bilanciamento dei medesimi;

personali che consentono di collegare ad esse dette informazioni, vengano localizzate, indicizzate e messe a disposizione degli utenti di Internet in modo indefinito. La risposta a tale quesito dipenderebbe dal modo in cui la direttiva 95/46 deve essere interpretata nel contesto di queste tecnologie che sono apparse dopo la sua pubblicazione».

(24) Tra le riflessioni europee più interessanti, sebbene di tenore molto diverso rispetto a quello del presente scritto, v. V.L. Benabou – J. Rochfeld, *Le moteurs de recherche, maîtres ou esclaves du droit à l'oubli numérique? Acte I : Le moteur, facilitateur d'accès, agrégateur d'informations et responsable de traitement autonome*, nonché N. Martial-Braz - J. Rochfeld, *Le moteurs de recherche, maîtres ou esclaves du droit à l'oubli numérique? Acte II : Le droit à l'oubli numérique, l'éléphant et la vie privée*, entrambi in *Recueil Dalloz*, 10 juillet 2014, n. 25, rispettivamente 1476 e 1481.

(25) Con tutta probabilità, la strategia difensiva di Google puntava a valorizzare a pieno, a suo favore, il principio affermato dalla stessa CGUE nella sentenza 23 marzo 2010, cause C-236/08 e C-238/08 (*Google France e Google Inc. c/Louis Vuit-*

ton Malletier SA e altri), secondo cui l'art. 14 della direttiva 2000/31/CE «deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizione su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati», in mancanza, il prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta dell'utente «salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o dell'attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di rimuovere prontamente tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi». In proposito, cfr. anche Corte giust. Ue 24 novembre 2011, causa C-70/10 (*Scarlet Extended SA / Société belge des auteurs, compositeurs ed éditeurs SCRL*), in *Racc.*, 2011, I, 11959.

(26) In particolare, la pronuncia richiama, in argomento, espressamente la sentenza Lindqvist, C 101/01, EU:C:2003:596, punto 25, nonché la sentenza Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C 73/07, EU:C:2008:727, punti 48 e 49.

per poi concludere affermando che appare opportuno onerare il motore di ricerca del compito di non indicizzare più le pagine sgradite, piuttosto che chiedere al c.d. sito sorgente di non pubblicare o di rimuovere la notizia sgradita (27).

Sul punto, l'affermazione della Corte di Giustizia risulta perentoria: «gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine Web sia di per sé lecita» (paragrafo n. 88).

Sebbene, proseguendo il discorso, e così concludendolo, la stessa Corte (al paragrafo n. 99) precisi che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione, riguardante la sua persona, non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Ed inoltre che il diritto all'oblio prevale, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona, sempre che non risulti, per ragioni particolari come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponde-

rante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

Questa in sintesi la pronuncia che ha suscitato reazioni vivaci in tutto il mondo ed ha costretto Google a far fronte, negli scorsi mesi, ad oltre centoventimila richieste da parte di soggetti interessati ad ottenere che alcuni contenuti della Rete che li riguardano, ed asseritamente li pregiudicano, non siano più indicizzate.

La sentenza della CEDU nel caso "Węgrzybowski e Smolczewski"

Con la recente sentenza del 16 luglio 2013 (caso *Węgrzybowski e Smolczewski vs. Polonia*, Rc. N. 33846/2007), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta sul tema del bilanciamento tra libertà di espressione, interessi individuali incisi dall'esercizio di tale libertà e interesse pubblico a conoscere la data informazione, trattando la questione in termini tutto sommato simili a quelli della sentenza della CGUE considerata nel precedente paragrafo.

Nel caso in questione, in realtà, non veniva realmente in rilievo il diritto all'oblio in quanto il giudice nazionale aveva già accertato il carattere diffamatorio della notizia, la quale dunque, nella tesi del ricorrente, andava rimossa da Internet in quanto, per l'appunto, diffamatoria e non in quanto lesiva del diritto all'oblio. Tuttavia, la sentenza risulta ai nostri fini particolarmente significativa giacché disconosce all'interessato il diritto ad ottenere la rimozione del materiale informativo pubblicato online, in considerazione del fatto che, secondo la Corte, il punto di equilibrio tra conservazione della notizia (pur non corretta) nel patrimonio informativo dei giornali in Rete e la pretesa della persona coinvolta alla conservazione dell'identità personale può essere individuato nell'eventuale obbligo, posto a carico dell'*editor*, di pubblicare un'aggiunta o una nota ad una fonte disponibile in un archivio Internet, che specifici la circostanza che lo stesso sia stato reputato diffamatorio dall'Autorità giudiziaria.

Per scartare la diversa ipotesi, costituita dall'ordinare la rimozione del contenuto illecito da Internet, la Corte rileva come la totale eliminazione di

(27) La conclusione in parola non convince. Ed ancor meno convince la veloce spiegazione con cui la Corte cerca di supportarla osservando *sic et simpliciter* che: «l'inclusione nell'elenco di risultati - che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona - di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente l'accessibilità di tali informazioni

a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della suddetta pagina web».

un articolo giornalistico pubblicato on-line non rientri affatto nelle prerogative giurisdizionali. Sul punto, i Giudici di Strasburgo entrano nel merito della questione, osservando che «it is not the role of judicial authorities to engage in rewriting history by ordering the removal from the public domain of all traces of publications which have in the past been found, by final judicial decisions, to amount to unjustified attacks on individual reputations».

Come è stato notato (28), il principio risulta corroborato dalla protezione offerta dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'interesse pubblico all'accesso agli archivi Internet della stampa. Conseguentemente, il rimedio della rimozione integrale di un articolo giornalistico diffamatorio, pubblicato nella versione online di un quotidiano, finalizzata alla tutela della reputazione degli individui ex art. 8 della Convenzione, risulta sproporzionato.

Il punto di incontro tra le esigenze poste dai due articoli di legge appena citati, viceversa e come già cennato, dovrebbe individuarsi - secondo la Corte - nell'obbligo, a carico dell'*editor*, di pubblicare aggiunte o precisazioni all'articolo in questione, che consentano al pubblico un'immediata contestualizzazione dello stesso alla luce degli avvenimenti storici successivi alla pubblicazione quale, ad esempio, l'emissione di una sentenza che ne accerti il carattere diffamatorio (29).

La posizione della Corte di cassazione italiana in due recenti pronunce

Il tema indagato dalla CGUE e dalla CEDU è stato oggetto anche in Italia di alcuni recenti significativi arresti pretori, che però vanno in una diversa direzione rispetto a quelle (pure, come visto, tra loro diverse) tracciate dalle corti europee.

Ed infatti, nella sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012 (30), la III sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'interessato, piuttosto che al motore di ricerca, al fine di tutelare i suoi diritti della personalità, ed in specie il suo (asserito) diritto all'oblio, aveva titolo a rivolgersi direttamente al gestore del sito c.d. sorgente, il quale è obbligato -

se mantiene l'informazione disponibile on-line e dunque fruibile per tutti o, comunque, per un certo numero di utenti - ad aggiornare l'informazione così che risulti sempre attuale e completa.

La vicenda in questione nasceva dalla richiesta del ricorrente, rivolta al Garante Privacy prima ed al Tribunale civile di Milano poi, di ottenere lo spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito Web non indicizzabile dai motori di ricerca, ovvero, in subordine, l'integrazione dello stesso con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata.

Nell'occasione, in particolare, il ricorrente lamentava che l'articolo in questione desse correttamente informazioni circa il suo arresto, ma non recasse altresì la notizia - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria si era poi conclusa con il proscioglimento. Egli, dunque, non contestava la veridicità del contenuto dello scritto, né il fatto che esso potesse essere considerato ancora di pubblico interesse, sicché nella fattispecie non emergeva tecnicamente l'esigenza di tutelare il "diritto all'oblio", bensì, la differente esigenza dell'interessato a che la notizia in questione non sia resa disponibile *on-line* in quanto, non essendo completa ed aggiornata, giacché non fa espresso riferimento al successivo proscioglimento, «getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica» (31).

Il vero *thema decidendum*, dunque, nel caso di specie si risolveva nel decidere se esiste il diritto soggettivo del singolo individuo a che le informazioni che lo riguardano, presenti *on-line*, siano sempre e comunque costantemente aggiornate in modo che l'identità personale dell'interessato risulti fedelmente rappresentata nel suo dinamico divenire, e cioè anche in relazione agli accadimenti più recenti.

La Cassazione - al contrario di quanto ritenuto nel caso in rassegna dal Garante e dal giudice di prime cure - ha riconosciuto la sussistenza di tale diritto, salvo precisare che lo stesso non può essere inteso nel senso di imporre la cancellazione dal "Web" delle notizie datate, in quanto, all'esito di un corretto bilanciamento degli interessi in rilievo, e dunque anche alla luce dell'interesse della colletti-

(28) Cfr. L. Nannipieri, *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio. Osservazioni intorno a Corte CEDU, IV Sez., sentenza 16 luglio 2013 (Węgrzybowski e Smolczewski vs. Polonia, Rc. N. 33846/2007)*, disponibile alla pagina Internet http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf, visitata il 20 luglio 2014.

(29) Il principio appare conforme a quello a più riprese affermato anche dalla giurisprudenza americana, a partire dal caso *Georg Firth v. State of New York*, Court of Appeals of the State of New York, July 2th 2002, 98 *N.Y.2d* 365 (2002).

(30) La sentenza è pubblicata, *ex multis*, in questa *Rivista*, 2012, 747. Per note critiche v. Di Ciommo - Padolesci, *op. cit.*

(31) Cfr. Finocchiaro, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, *op. cit.*, 392.

vità a mantenere memoria delle notizie passate, bisogna piuttosto imporre al responsabile dell'archivio contenente la notizia, o più in generale al responsabile del sito Internet su cui la notizia risulta pubblicata, l'obbligo di predisporre «un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento».

La Corte ha, inoltre, e nel dettaglio, evidenziato la sussistenza di un obbligo di integrare o aggiornare la notizia non più attuale, divenuta “fatto storico” e quindi transitata nel relativo archivio, ma potenzialmente dannosa per la lesione della «proiezione sociale dell'identità personale» dell'interessato, che ha “diritto al rispetto della propria identità personale o morale». E ciò perché, sempre secondo i giudici, anche quando sussiste, come nella fattispecie, l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca passata, e dunque non può essere accolta l'istanza di tutela dell'oblio formulata dall'interessato, «emerge la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda» (32).

La conclusione cui perviene il ragionamento svolto in sentenza - come già osservato da chi scrive (33) - è potenzialmente esplosiva: ogni gestore di siti Internet, *rectius* chiunque detenga un archivio in Rete, dovrebbe impiegare risorse economiche e tecniche per realizzare e gestire quotidianamente un sistema in grado di aggiornare costantemente all'attualità ogni contenuto immesso *on-line*. In caso contrario, egli risponderà senz'altro in sede civile per i danni causati, ma, in presenza dei presupposti di legge, anche in sede penale per illecito trattamento dei dati personali dell'interessato.

La distanza tra questa impostazione ed entrambe le impostazioni seguite dalle Corti europee di cui ai precedenti paragrafi - ed in particolare dalla Corte

di Lussemburgo nel caso “Google Spain” - risulta evidente.

Altrettanto evidente appare la distanza, dai cennati modelli europei, dell'altra significativa recentissima pronuncia italiana in materia.

Si tratta della sentenza n. 5107 con cui la Corte di cassazione, III sezione penale, il 3 febbraio di quest'anno (34), ha statuito, nel celebre caso conosciuto come “Google/Vivi Down”, che, nel caso di caricamento da parte degli utenti (c.d. *uploaders*), su un sito Internet che offre il servizio di hosting, di un contenuto testuale, audio, video o multimediale, stante la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per i fornitori del servizio, sono gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati personali di terzi. Ed inoltre che i reati di cui all'art. 167 del Codice della privacy devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico solo il titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento, senza essere dotato dei relativi poteri decisionali.

Quello che il diritto non dice: gli effetti concreti dell'esito giudiziale del caso “Google Spain”

Ognuno di noi, tutti i giorni, può vedere (e spesso vede concretamente), anche contro la propria volontà, la propria immagine proiettata in Internet. Accade, ad esempio, quando vengono postati in Rete foto o video (prodotti da telecamere più o meno nascoste, ovvero da semplici telefonini o I-pad) che ci ritraggono, eventualmente insieme ad altri; o quando qualcuno parla di noi in un *post* lasciato su un *forum* di discussione; o, ancora, quando siamo chiamati in causa, più o meno direttamente, in una discussione svolta nell'ambito di un *social network* (“Facebook” su tutti); o, infine, quando qualcosa che ci riguarda viene promossa in Rete per interessi commerciali, artistici, culturali ecc.

(32) Tale aggiornamento, secondo la Corte, deve essere garantito tramite «il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria», visto che «i dati devono risultare ‘esatti’ e ‘aggiornati’ in relazione alla finalità del loro trattamento». In caso contrario, infatti, «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando, quindi, parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera». Su come si possa arrivare a questo risultato, la sentenza non si pronuncia; ma, dalla sua lettura, non sembra evincersi che un obbligo di aggiornamento scatti solo a seguito della

formale relativa richiesta dell'interessato (come sembrerebbe più logico, e coerente con i principi emersi in ordine alla (ir)responsabilità del provider sino all'attivazione di una procedura di “notice and take-down”), quanto piuttosto che l'obbligo in questione operi a prescindere da qualsiasi iniziativa dell'interessato.

(33) Il riferimento è ancora a Di Ciommo - Pardolesi, *op. cit.*

(34) La sentenza è pubblicata, *ex ceteris*, in *Foro it.*, 2014, II, 346, con commento di F. Di Ciommo, *Google/Vivi Down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*.

Senza considerare le ipotesi, senz'altro in media meno frequenti, in cui diveniamo oggetto di attenzione giornalistica perché coinvolti in fatti di cronaca.

Basta, così, interrogare un comune motore di ricerca, inserendo il nostro nome e cognome, per rinvenire in Rete, nel breve volgere di pochi secondi, una nostra immagine o notizie che ci riguardano (35).

Le possibilità, per qualsiasi persona inserita nella propria comunità di riferimento, che abiti un Paese progredito, di restare realmente fuori da questo vortice di informazioni, che si agita in Rete, sono scarsissime. Tanto quanto le speranze di riuscire a far rimuovere da Internet i materiali che riteniamo per noi pregiudizievoli.

Siamo, dunque, in questa prospettiva, tutti, bene o male, volenti o nolenti, proiettati continuamente in un universo di senso affatto nuovo, all'interno del quale l'immagine di ognuno - o se si preferisce l'identità individuale - si alimenta istante per istante di dati che vengono aggiornati di continuo da (molto spesso) anonimi, o comunque, imprecisati (ed altrettanto spesso, distratti) utenti di Internet (36), e che sostanzialmente sfuggono al controllo (tanto preventivo, quanto successivo) dell'interessato, mentre vengono percepiti, più o meno fortuitamente, da altri utenti, che proprio sulla base di tali dati si fanno la loro idea di noi (37).

(35) In un recente articolo comparso su *"Il fatto quotidiano"* del 30 agosto scorso, Marco Lillo indaga un fenomeno singolare, osservando come nei tribunali italiani siano state recentemente intentate alcune cause contro Google, da parte di persone che chiedono al colosso americano di non consentire più agli utenti di effettuare ricerche accostando al proprio nome una o più altre parole, o quanto meno di non suggerire più, una volta che l'utente abbia digitato il nome dell'interessato nella stringa di ricerca, parole, da utilizzare come ulteriori chiavi di ricerca, che generano, da parte di Google, risposte non gradite alle persone coinvolte. Si tratta, ad esempio, nel cognome dell'ex marito o di un ex fidanzato, ovvero della denominazione di un partitolo politico al quale l'interessato non vuole più essere associato.

Senonché, come noto, le parole che Google suggerisce come ulteriori parole-chiave (di ricerca) ogni qual volta un utente cominci a digitare le parole da lui scelte per effettuare la sua ricerca sono correlate alle ricerche fatte in precedenza da altri utenti. E così, accanto alla parola "Pirlo" digitata dall'utente, Google oggi suggerisce "tv", in quanto molti utenti evidentemente hanno di recente utilizzato la parola "Pirlo" per cercare la TV on-line spagnola che trasmette calcio in diretta, e che si chiama, per l'appunto "Pirlo TV", ma subito dopo suggerirà la parola "moglie", perché (anche qui evidentemente) molti utenti, incuriositi dalle vicende sentimentali del noto calciatore della Juve e della nazionale italiana, Andrea Pirlo, negli ultimi mesi hanno spesso utilizzato le due parole insieme per effettuare le loro ricerche.

(36) Quello dell'anonimato in Internet è un problema diffusamente affrontato in dottrina. Come noto, infatti, mentre alcuni autori sostengono che l'anonimato vada garantito all'utente di Internet in quanto solo così questi può sperare di difendere in qualche modo la sua *privacy* mentre naviga; altri

Abbiamo voluto, e per certi versi lasciato, che Internet invadesse la nostra vita individuale e comunitaria (fino al punto che oggi larga parte della nostra vita si svolge in Internet) perché abbiamo ritenuto, più o meno consapevolmente, che i benefici derivanti dalla grande Rete fossero, per tutti e per ognuno, infinitamente maggiori rispetto alle inevitabili (piccole?) controindicazioni.

Del resto, l'idea di avere costantemente a disposizione di ogni utente un archivio sconfinato di dati, informazioni e notizie (più o meno) facilmente raggiungibili, ed a costi molto bassi, così come quella di poter essere nello stesso momento in più posti, ed anzi nello stesso momento ovunque ed in contatto con tutti, sino ad annullare la dimensione spaziale e le distanze fisiche, non poteva che esercitare un'attrazione irresistibile sull'uomo proiettato verso il terzo millennio. Il sacrificio di alcune dimensioni tradizionali e alcuni interessi individuali era inevitabile, ma sostanzialmente accettato (38).

Tutto questo il diritto non lo dice. Anzi, incredibilmente, sembra addirittura negarlo, compreso com'è - sia in ambito nazionale, che europeo - a tentare di soddisfare esigenze emerse nel tessuto sociale durante il secolo scorso, attraverso l'affermazione

autori evidenziano come l'anonimato determini seri problemi circa l'attribuzione dei fatti illeciti commessi on-line, e vada pertanto circoscritto. *Ex multis*, v. M. Betzu, *Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2012, in part. 142; L. Vignudelli, *Il gestore del forum: spunti su identificazione dell'utente, anonimato e (ir)responsabilità*, in *Riv. inf. e informatica*, 2011, 107; Di Ciommo, *Internet e crisi del diritto privato*, cit.; G. Finocchiaro, *Diritto all'anonimato*, in *Tratt. dir. comm. pubbl. ec.*, dir. da F. Galgano, XLVIII, Padova, 2009, 411; Id. (a cura di), *Diritto all'anonimato, nome e identità personale*, Verona, 2008; V. Ricciuto, *La tutela della persona di fronte alle Reti telematiche: i profili generali in tema di riservatezza, segretezza, anonimato*, in L. Nivarra - V. Ricciuto (a cura di), *Internet e diritto dei privati*, Torino, 2002, 110. In definitiva, può dirsi che attualmente, da un lato, in Internet ogni utente, se vuole, può navigare coperto da anonimato; dall'altro, in ragione della ragnatela informativa costituita in particolare dai *social network*, in rete è senz'altro più semplice che in passato, anche partendo da poche informazioni, ricostruire l'identità (o una qualche identità) di qualcuno.

(37) Per interessanti considerazioni v. G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf. e informatica*, 2007, 511.

(38) La letteratura sociologica e filosofica in argomento è varia. Da ultimo, v. Z. Baumann - D. Lyon, *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, trad. di M. Cupellaro, Roma-Bari, 2014, i quali, in particolare, riflettono su come l'uomo del terzo millennio sia costantemente controllato, messo alla prova, valutato e giudicato nei più piccoli dettagli della sua vita quotidiana soprattutto attraverso le informazioni personali che egli stesso mette a disposizione degli altri utilizzando i *social network*, usando la carta di credito, nonché facendo acquisti e ricerche on-line.

di situazioni giuridiche elaborate nell'occasione, ma che oggi appaiono superate.

Allo stesso modo il diritto non dice che gli effetti della sentenza "Google Spain" sono, a dir poco, deludenti per quanti si aspettavano che davvero il meccanismo congegnato dalla Corte di Lussemburgo potesse rendere non più rintracciabili notizie non gradite agli interessati.

Ed infatti, l'avv. Mario Costeja González ha certamente vinto la sua battaglia contro Google, in quanto chi scrive il suo nome su "Google.es" non visualizza più l'articolo del quotidiano spagnolo "La Vanguardia" e, dunque, per questa via non può scoprire che nel 1998 il ministero del lavoro iberico aveva sequestrato e messo all'asta la sua abitazione. Tuttavia, scomparso dalle pagine europee del motore (come "Google.it" o, per l'appunto, "Google.es") in ottemperanza alla nota sentenza (39), l'articolo in questione è facilmente rinvenibile on-line (o meglio, rinvenibile come se niente fosse) utilizzando "Google.com", e cioè la pagina americana del motore di ricerca, o, tanto per fare un altro esempio, "Google.sm", e cioè la versione sanmarinese, che agli italiani peraltro non crea nemmeno problemi di lingua. E ciò in quanto Google fuori dal territorio europeo non è obbligato a rispettare la sentenza della Corte di Giustizia e può, dunque, continuare a fornire le risposte che crede (tendenzialmente le più complete possibili) alle interrogazioni degli utenti.

Il diritto non lo dice, ma l'assenza di confini geografici e nazionali in Internet, così come la globalità e la ubiquità della Rete, rendono facilmente aggirabili, sul piano tecnico, le disposizioni (tanto legislative, quanto pretorie) delle autorità nazionali.

Ci sono varie altre cose che il diritto non dice. Ad esempio, che a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia, tra le oltre centoventimila richieste di deindicizzazione rivolte a Google nei mesi scorsi (40), c'è quella dell'assassino che sta

scontando 16 anni di galera, è vicino alla scarcerazione per buona condotta, ha 45 anni e non vuole pregiudicarsi un eventuale futuro lavorativo, per cui vuole cancellare dalla memoria di Google le tracce del delitto commesso. C'è quella di una donna citata in articoli su un'indagine su giri di politica e prostituzione, il cui nome non risulta nella lista degli indagati, ma che on-line è presente in tutte le ricostruzioni della vicenda. C'è quella di un minore, affetto da una malattia degenerativa, che tempo fa era comparso, accanto ad un falso medico, in un video dal quale oggi chiunque può risalire al suo stato di salute. C'è quella del portoghese Carlos Silvino, condannato per abuso su minori a 18 anni di carcere. Così come, ovviamente, ci sono quelle di tanti personaggi più meno noti in quanto esponenti del mondo dello spettacolo, dello sport o della politica.

A decidere se accogliere o meno tali richieste sarà Google, che pare sinora abbia respinto circa la metà delle istanze. Salva la possibilità, per gli interessati non soddisfatti, di ricorrere all'autorità giudiziaria lamentando il mancato accoglimento da parte della società di Mountain View. E questo spiega perché Google sembra piuttosto propensa ad accogliere le richieste, visto che, in caso contrario, le spese di gestione del relativo contenzioso potrebbero essere davvero ingenti anche per il colosso americano.

Sta accadendo, dunque, che effettivamente alcuni interessati riescono a rendere non più visibili, tramite le pagine europee di Google, notizie che non gradiscono. Altri hanno minor fortuna. E, comunque, chi voglia effettuare una ricerca completa sa che deve utilizzare pagine non europee del motore di ricerca (41).

Inoltre, a leggere il sito della Wikipedia Foundation, che gestisce la nota enciclopedia on-line, si scopre che Google ha oscurato alcuni *link* all'enciclopedia in parola relativamente a determinate ri-

(39) Tecnicamente Google dovrebbe rispettare la sentenza della Corte di Giustizia in tutto il territorio dell'Unione Europea (a 28 stati), ma la società - come riportato dal *New York Times* del 18 giugno scorso - ha già fatto sapere che adotterà precauzioni analoghe anche in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

(40) La società, in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia europea, ha messo on-line il 30 maggio scorso un modulo, compilando il quale l'interessato può chiedere al motore di ricerca di non indicizzare alcuni contenuti ritenuti pregiudizievoli. Al fine di valutare le domande e decidere, caso per caso, se accogliere la richiesta, Google sta redigendo un proprio autoregolamento, per definire i contenuti del quale è stato istituito un autorevole *Advisory Council* sul diritto all'oblio, che ha previsto di effettuare, tra settembre ed ottobre 2014, sette se-

minari in altrettante capitali europee per ascoltare gli esperti locali in merito. Stando a quanto riportato dal *New York Times* del 12 luglio scorso, anche Microsoft, per il motore di ricerca "Bing", al fine di rispettare la sentenza in parola, sta per mettere a disposizione degli utenti un modulo per la cancellazione dei *link* indesiderati.

(41) Come è stato già denunciato, la posizione della CGUE espressa nel caso "Google Spain" aumenta il divario tra la visione europea circa la tutela dei dati personali, dove la *privacy* risulta (almeno sulla carta) dominante, e quella statunitense, dove invece prevale il principio fondamentale della libertà di espressione. Cfr. Palmieri - Pardolesi, op. cit., nonché P. Bernal, *The EU, the US and Right to be Forgotten*, in S. Gutwirth, R. Leenes, P. De Hert (eds.), *Reloading Data Protection*, Springer, 2014, 61.

cerche. Si tratterebbe, allo stato, di circa 50 pagine, ed il provvedimento è stato assunto in accoglimento di altrettante richieste di utenti che hanno inteso così sfruttare l'onda lunga della sentenza europea.

A ben vedere, ma anche questo il diritto non lo dice, rischia di verificarsi addirittura un singolare e paradossale effetto *boomerang* a danno di coloro i quali sono riusciti ad ottenere da Google l'agognata deindicizzazione. Ed infatti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dello scorso maggio, è nato in Rete un servizio - denominato *Hidden from Google* - che, ovviamente attraverso un server ubicato fuori dall'Europa, cataloga i risultati deindicizzati, aggiornando la lista man mano che Google accoglie le richieste degli utenti desiderosi di affermare (ed esercitare) il proprio diritto all'oblio. In altre parole, qualsiasi curioso può, scorrendo l'elenco visibile a tutti on-line (v. la pagina Internet <http://hiddenfromgoogle.com>), conoscere, una per una, le notizie che oggi il motore di ricerca non indicizza più attraverso le sue diramazioni europee; cioè esattamente le notizie che si vorrebbe fossero dimenticate (42).

Si tratta, come evidente, di una reazione provocatoria a quella che molti osservatori, soprattutto d'oltre oceano, considerano una sciagurata presa di posizione europea, che, in qualche modo nata come antiamericana (43), finisce per attribuire alla multinazionale a stelle e strisce un potere di censu-

ra particolarmente pericoloso, anche perché avente ad oggetto notizie, non solo vere, ma (fin qui soprattutto) pubblicate da testate giornalistiche serie ed autorevoli (44).

Tutto questo (e le incertezze giurisprudenziali sopra segnalate aggravano la situazione), come evidente, fa sì che l'interesse individuale, che in teoria si vorrebbe salvaguardare, sia tutelato male - o forse non sia tutelato per nulla -, mentre inevitabilmente si determina confusione e rischio di disparità di trattamento. La sensazione è che la problematica indagata in queste pagine, malgrado il clamore suscitato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea, sia ancora lontana dal pervenire ad una concreta e soddisfacente soluzione.

Troppo corta è la coperta utilizzata dalla Corte nel caso "Google Spain". Troppo deboli, in generale, appaiono gli Stati di fronte ai colossi dell'informatica e, più in assoluto, alle multinazionali.

Occorre trovare nuove metodologie, nuove dimensioni, nuovi concetti, nuovi paradigmi e nuovi linguaggi per il diritto di Internet e, più in generale, per il diritto del terzo millennio (45).

Il mondo attorno a noi, negli ultimi vent'anni, è cambiato molto, e forse troppo velocemente. Internet ha contribuito a cambiarlo. Il diritto non lo dice, ma sempre più spesso, rispetto alle questioni poste dalle nuove tecnologie (ed ovviamente non solo da quelle), appare davvero inadeguato.

(42) L'effetto *boomerang* è ancora più evidente se solo si osserva che, adesso, chiunque, svolgendo una comune ricerca tramite Google, si imbatte in una o più risposte prive di effettivo collegamento al contenuto informativo, in quanto oggetto di richieste di oblio accolte da Google, vede sul suo schermo comparire la locuzione "*Hidden From Google*" al posto della risorsa oscurata. Ciò, ovviamente, può alimentare la curiosità dei cibernauti che, dunque, come già detto, per vedere il contenuto misterioso, o si sposteranno su, ad esempio, "Google.com" per effettuare nuovamente la propria ricerca ed accedere anche al contenuto oscurato dai motori europei, oppure utilizzeranno il cennato servizio on-line che raccoglie i link che Google in Europa non fornisce più. In definitiva, può accadere che utenti, i quali non avrebbero mai manifestato interesse per certi contenuti, siano spinti a ricercarli da semplice curiosità (involontariamente indotta dal sistema di deindicizzazione adottato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dello scorso maggio).

(43) Secondo molti osservatori, in particolare d'oltre oceano, la sentenza dello scorso maggio della CGUE si spiega anche, se non principalmente, in termini di ostracismo nei confronti di un soggetto, per l'appunto Google, che ha sede negli Stati Uniti ed è indiscusso leader mondiale nel suo mercato di riferimento. In proposito, basta osservare che, secondo le stime più attendibili, tramite Google si svolge il 90% delle ricerche di contenuti di Internet. Questo ovviamente conferisce alla società una posizione di grande potere, sia sotto il profilo economico che culturale, visto che gli utenti oramai accedono ai

contenuti della Rete principalmente proprio tramite i motori di ricerca. La qual cosa contribuisce a spiegare perché, fin dalla scorsa primavera, e quindi prima che la sentenza della CGUE fosse emessa, il *New York Times* abbia dedicato diversi articoli al procedimento giudiziario (all'epoca) in corso, valutando in termini molto critici l'impatto di una eventuale sentenza sfavorevole a Google. Ovviamente, anche dopo la sentenza l'autorevole quotidiano ha continuato ad occuparsi della questione. Cfr., tra i vari interventi pubblicati, D. Hakim, *Right to Be Forgotten? Not that Easy*, in *New York Times*, May 29, 2014. Sull'ostilità che in Europa, anche in ambito antitrust, si registra da qualche tempo verso Google, v. R. Pardolesi, «*Goooglaw*». *Del ricorso alla disciplina antitrust per colpire il tiranno benevolmente*, in *Foro. it.*, 2013, V, 18.

(44) È evidente che una notizia data da una testata giornalistica accreditata ha una rilevanza sociale molto maggiore rispetto alla medesima notizia data da una fonte non autorevole. Questo spiega perché le richieste di deindicizzazione sembrano, allo stato, rivolte per lo più verso contenuti di siti ritenuti comunemente credibili. Tanto ciò è vero che a denunciare con particolare veemenza la deindicizzazione di propri contenuti in Europa ad opera di Google sono le principali e più autorevoli testate giornalistiche del mondo. Cfr., *ex multis*, quanto riportato dal sito della "BBC" in proposito ("<http://www.bbc.com/news/technology-28851366>", pagina visitata il 10 settembre 2014).

(45) Cfr. Di Ciommo, *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, cit.